



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas



REGIONE LIGURIA

## Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

<b>CCI</b>	2014IT06RDRP006
<b>Tipo di programma</b>	Programma di sviluppo rurale
<b>Paese</b>	Italia
<b>Regione</b>	Liguria
<b>Periodo di programmazione</b>	2014 - 2020
<b>Autorità di gestione</b>	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
<b>Versione</b>	6.0
<b>Stato versione</b>	Aperto
<b>Data dell'ultima modifica</b>	21/12/2018

# Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b).....	3
1.1.1. Tipo di modifica.....	3
1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	3
1.1.2.1. Capitolo 08.01 - Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 regolamento (UE) n. 1305/2013.....	4
1.1.2.2. Capitolo 08.02.03.03.01. - Sottomisura M03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e certificazione.....	5
1.1.2.3. Capitolo 08.02.04.03.05. - Sottomisura M04.04 - Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali.....	6
1.1.2.4. Capitolo 08.02.07.03.02. - Sottomisura M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali.....	7
1.1.2.5. Capitolo 08.02.07.03.04. - Sottomisura M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale.....	8
1.1.2.6. Capitolo 08.02.10 - Misura M10 - Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28).....	9
1.1.2.7. Capitolo 08.02.15 - Misura M16 - Cooperazione (art. 35).....	11
1.1.2.8. Capitolo 08.02.15.03.01. - Sottomisura M16.01 - Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI.....	13
1.1.2.9. Capitolo 08.02.15.03.02. - Sottomisura M16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.....	17
1.1.2.10. Capitolo 08.02.15.03.04. - Sottomisura M16.05 - Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.....	20
1.1.2.11. Capitolo 08.02.15.03.05. - Sottomisura M16.08 - Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello.....	23
1.1.2.12. Capitolo 08.02.15.03.06. - Sottomisura M16.09 - Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, .....	26
1.1.2.13. Capitolo 13. - Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato.....	29
1.1.2.14. Capitolo 15.06. - Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo.....	30

## **1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

### **1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)**

1.1.1. Tipo di modifica

d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

*1.1.2.1. Capitolo 08.01 - Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 regolamento (UE) n. 1305/2013*

#### **1.1.2.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedeva che se “*l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale*”.

L'articolo 1, paragrafo 1, punto 24) del regolamento (UE) n. 2393/2017 ha modificato tale disposizione, ora applicata espressamente solo a determinate misure e non più a tutte: tra le misure escluse rientra quella di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013. In attuazione del nuovo disposto dell'articolo 62, paragrafo 2, quindi, la Regione ha proceduto a determinare gli importi dei costi standard relativi alla misura 16, senza richiedere apposita certificazione degli stessi da parte di un organismo terzo.

L'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli si ritiene in ogni caso garantita: come specificato nel testo del PSR, la Regione, infatti, si è uniformata a quanto indicato dalle linee guida redatte a livello nazionale.

#### **1.1.2.1.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così integrato:

(...)

#### ***Calcolo dei costi semplificati***

(...)

*Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 e 16.9, la determinazione dell'unità di costo standard è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni fornite da documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.*

#### ***Strumenti finanziari***

(...)

#### **1.1.2.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato (AdP).

**1.1.2.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

In GU Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 luglio 2018 di adozione delle disposizioni nazionali per l'attuazione dei regolamenti (UE) nn. 1151/2012 e 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione di qualità "prodotto di montagna". Tale regime di certificazione rappresenta, per le aziende che operano in zona montana, una nuova opportunità di qualificazione dei propri prodotti.

Si coglie altresì l'occasione per procedere alla correzione di un mero errore materiale.

**1.1.2.2.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così integrato:

**8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

*Il beneficiario deve risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e partecipare per la prima volta, o ~~che hanno~~ aver partecipato nei cinque anni precedenti, ai seguenti regimi di qualità:*

*a. per i prodotti riconosciuti IGP e DOP ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012 e iscritti in uno dei registri UE:*

- *Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP;*
- *Basilico genovese DOP;*
- *Vitelloni Piemontesi della coscia IGP;*
- *Prodotto di montagna.*

*b. (...)*

*c. (...)*

*d. (...)*

*e. (...)*

*(...)*

**1.1.2.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

**1.1.2.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica è coerente con i contenuti dell'Accordo di Partenariato, e precisamente con l'OT 3 - *Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura* laddove si sostiene che uno dei principali fattori di competitività dell'agroalimentare italiano è dato proprio dai prodotti di qualità riconosciuti.

#### 1.1.2.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### 8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno

L'originaria percentuale di intensità dell'aiuto (100% del costo standard quantificato in 105 €/m<sup>2</sup> di muro a secco ripristinato) si è rivelata troppo incentivante in assenza di una compartecipazione di spesa da parte dei beneficiari.

Infatti, le domande di sostegno presentate per la sottomisura in questione a seguito dell'apertura del primo bando, hanno generato una richiesta finanziaria notevolmente superiore alla disponibilità posta a bando, nell'ordine di un rapporto di 4:1.

In prospettiva futura, per l'eventualità che si ritenga di procedere all'apertura di un secondo bando, si è valutato opportuno non riconoscere più l'intero importo del costo standard determinato. Si provvede quindi a diminuire la percentuale dell'intensità dell'aiuto su tale costo, dal 100% al 70%.

#### 1.1.2.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

##### 8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno

- ~~Per gli investimenti di ripristino dei muri a secco l'aiuto è quantificato in 105 €/m<sup>2</sup> di muro effettivamente ripristinato, pari al 100% del costo standard.~~  
Per gli investimenti di ripristino dei muri a secco, è stato determinato un costo standard di ripristino pari a 105 €/mq. L'intensità dell'aiuto concesso è pari al 70% del costo standard, corrispondente a 73,5 €/mq di muro effettivamente ripristinato.
- Per gli altri investimenti l'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

#### 1.1.2.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### 1.1.2.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

#### 1.1.2.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### 8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In fase di attuazione possono verificarsi situazioni diverse, e non facilmente gestibili, nelle quali ad esempio soltanto uno o più dei Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni (UC), ma non l'intera UC, intendono realizzare progetti di gestione in forma associata degli investimenti previsti dalla misura o fare parte di progetti che vedono coinvolti anche altri Comuni non appartenenti all'UC di cui sopra.

Non sempre quindi questa unità amministrativa predefinita sembra rispecchiare le esigenze specifiche di un territorio. Un'associazione di più Comuni appartenenti ad UC diverse può operare a più ampio respiro ed assicurare un maggiore valore aggiunto.

A fini di semplificazione si ritiene quindi opportuno eliminare il riferimento alle unioni dei Comuni, mantenendo invece le associazioni di Comuni, definizione, peraltro, più ampia e comprensiva quindi anche della voce cancellata.

La proposta di modifica non intacca quindi la sostanza del principio fissato in sede di programmazione, ma ne consente un'attuazione più coerente con quello che è l'obiettivo del principio di selezione, di premiare cioè le forme di messa a fattor comune degli investimenti previsti più adatte alla situazione e garantire la più ampia ricaduta possibile degli effetti positivi che ne possono derivare al territorio.

#### 1.1.2.4.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

##### 8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Sono prioritari gli investimenti proposti da ~~unioni di comuni e in subordine da~~ associazioni di Comuni.  
(...)

#### 1.1.2.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### 1.1.2.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.5. Capitolo 08.02.07.03.04. - Sottomisura M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale

**1.1.2.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Vale quanto già riferito per la sottomisura M.7.2 (cfr. § 1.1.2.4.1, Sezione 8.2.7.3.2.7)

**1.1.2.5.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

- *Comuni che negli ultimi 20 anni hanno subito uno spopolamento sulla base dei dati statistici ufficiali.*
- *Progetto presentato da ~~una unione o~~ un'associazione di comuni.*

**1.1.2.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

**1.1.2.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.



**1.1.2.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione**

**8.2.10.3.3.4. Beneficiari**

L'analisi SWOT del programma ha identificato quale specifica esigenza del territorio, la necessità di favorire la conservazione di specie minacciate (cfr. PSR, capitolo 4.2 - Valutazione delle esigenze, fabbisogno F28). Per rispondere a tale esigenza, il programma si è posto l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone a rischio estinzione.

I due bandi aperti nel 2016 e 2017 hanno evidenziato una modesta adesione (circa 80/90 domande di sostegno presentate l'anno).

Dai dati dell'Associazione Italiana Allevatori si può stimare un 15% di detentori e/o proprietari di animali appartenenti alle razze locali a rischio estinzione finanziabili con la misura (in particolare il cavallo Bardigiano e l'asino dell'Amiata) non agricoltori, che non possono, allo stato attuale, accedere alla misura stessa. In conseguenza della modifica, il numero dei nuovi beneficiari attesi si aggirerà intorno alle 15 unità.

Pertanto, al fine di incentivare l'allevamento di animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, e sul presupposto di un ben preciso scopo del programma, si valuta opportuno ampliare la platea dei beneficiari della misura M.10.1.C, consentendo l'accesso all'operazione anche ai gestori del territorio detentori e/o proprietari di tali animali. L'incremento delle domande di sostegno contribuirà giocoforza a conseguire i benefici ambientali attesi, di salvaguardia del maggior numero possibile di queste specie animali innanzitutto, ma anche di valorizzazione della qualità degli ambienti naturali e degli agro ecosistemi.

**1.1.2.6.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato/integrato:

**8.2.10.3.3.4. Beneficiari**

- *Agricoltori e associazioni di agricoltori.*
- *Altri gestori del territorio, a condizione che abbiano una superficie agricola adibita a pascolo o prato pascolo e che rispettino il rapporto UBA/ha previsto dalla normativa vigente.*

*I beneficiari devono essere detentori e/o proprietari di animali appartenenti alle razze elencate nel precedente capitolo 8.2.10.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento".*

(...)

**1.1.2.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

La modifica, proposta in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, segue l'introduzione dei costi standard unitari (CSU), per la cui quantificazione sono state seguite le indicazioni di documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

La modifica interessa le sottomisure M16.1, M.16.2, M.16.5, M.16.8 ed M.16.9.

1.1.2.7.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

~~Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.~~

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

- a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

- b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

- c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 - 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

#### **1.1.2.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

**1.1.2.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

In occasione della modifica approvata con decisione della Commissione C(2018) 1395 final (febbraio 2018), il testo del PSR è stato integrato per renderlo conforme a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 (luglio 2017), con cui la Commissione ha considerato in linea con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato il regime SA 48444 (2017/N) relativo alla misura M.16 per il settore forestale e nelle zone rurali.

In particolare, laddove era stabilito che le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria è stato aggiunto che le stesse devono anche *rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE*. La mancata limitazione alle imprese del settore forestale ha implicitamente esteso la disposizione anche a quello agricolo, in realtà non pertinente.

La modifica proposta (che interessa anche le sottomisure M.16.2 ed M.16.5, vedi *infra*) intende pertanto porre rimedio alla svista.

**8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno**

**8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

La modifica, proposta in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, persegue principalmente finalità di semplificazione amministrativa. L'introduzione dei costi standard unitari (CSU) infatti rende possibile la riduzione degli oneri burocratici legati al processo gestionale delle domande di sostegno, determinando una serie di vantaggi, quali modalità di rendicontazione delle spese più rapide per l'eliminazione della documentazione giustificativa della spesa, abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa, riduzione dei costi di verifica dei documenti amministrativo contabili di rendiconto delle spese sostenute.

Per la quantificazione degli importi dei CSU sono state seguite le indicazioni di documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

La modifica interessa anche le sottomisure M.16.2, M.16.5, M.16.8 ed M.16.9, vedi *infra*.

**1.1.2.8.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

(...)

Il GO è inoltre tenuto obbligatoriamente a:

- *avere in entrambe le fasi almeno un soggetto che opera nella fase di produzione primaria (agricola o forestale). Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria e, per la cooperazione forestale, rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;*
- *presentare, per la partecipazione alla 2<sup>a</sup> fase, un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata.*

(...)

### 8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno

(...)

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Professore ordinario</u>	<u>73</u>
<u>Medio</u>	<u>Professore associato</u>	<u>48</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore/Tecnico amministrativo</u>	<u>31</u>

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello</u>	<u>55</u>
<u>Medi</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di III livello</u>	<u>33</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo</u>	<u>29</u>

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(...)

### 8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

~~Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.~~

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.01 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

- a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

- b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

- c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 - 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- *un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;*
- *i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.*

#### **1.1.2.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.



1.1.2.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

**8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno**

**8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Vale quanto già riferito per la sottomisura M.16.1 (cfr. § 1.1.2.8.1). Per la sezione 8.2.15.3.2.10, si coglie altresì l'occasione per cancellare un testo erroneamente inserito in sede di redazione del programma e che nulla ha a che vedere con il tema da illustrare in quella sezione.

1.1.2.9.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

(...)

*Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria e, limitatamente alla cooperazione forestale e nelle zone rurali per attività non agricole, rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.*

(...)

**8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno**

(...)

*Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.*

*Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

*a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:*

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:*

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Professore ordinario</u>	<u>73</u>
<u>Medio</u>	<u>Professore associato</u>	<u>48</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore/Tecnico amministrativo</u>	<u>31</u>

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello</u>	<u>55</u>
<u>Medi</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di III livello</u>	<u>33</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo</u>	<u>29</u>

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(...)

#### **8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

~~La sottomisura "Aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.2.9.1. In particolare:~~

~~• i rischi collegati alla programmazione per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2;~~

~~• i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2.~~

~~Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.~~

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.02 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 - 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

#### **1.1.2.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

**1.1.2.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità**

**8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno**

**8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Vale quanto già riferito per la sottomisura M.16.1 (cfr. § 1.1.2.8.1)

**1.1.2.10.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità**

*Il progetto di cooperazione deve prevedere obbligatoriamente che:*

- *il GC deve essere composto da almeno due soggetti. Per la cooperazione forestale devono essere coinvolti almeno: due soggetti nel settore forestale ovvero un soggetto nel settore forestale e uno in quello agricolo. Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria e, limitatamente alla cooperazione forestale, rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;*
- *il progetto operativo, deve descrivere, come minimo, la situazione e la problematica di partenza, il comprensorio interessato, la tematica ambientale che intende affrontare, i beneficiari, le misure e le azioni che ciascuno di essi intende realizzare, la durata e il crono programma, i costi e i risultati attesi.*

(...)

**8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno**

(...)

*Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.*

*Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

*a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:*

- *costi standard unitari applicabili al personale delle Università:*

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Professore ordinario</u>	<u>73</u>
<u>Medio</u>	<u>Professore associato</u>	<u>48</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore/Tecnico amministrativo</u>	<u>31</u>

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello</u>	<u>55</u>
<u>Medi</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di III livello</u>	<u>33</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo</u>	<u>29</u>

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(...)

#### **8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

~~Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.~~

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.05 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013

le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 - 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

### **1.1.2.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

### **1.1.2.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno**

**8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Vale quanto già riferito per la sottomisura M.16.1 (cfr. § 1.1.2.8.1)

1.1.2.11.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno**

(...)

*Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.*

*Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

*a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:*

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:*

<u><b>LIVELLO DEL PERSONALE</b></u>		<u><b>CSU (€ per ora)</b></u>
<u><i>Alto</i></u>	<u><i>Professore ordinario</i></u>	<u><i>73</i></u>
<u><i>Medio</i></u>	<u><i>Professore associato</i></u>	<u><i>48</i></u>
<u><i>Basso</i></u>	<u><i>Ricercatore/Tecnico amministrativo</i></u>	<u><i>31</i></u>

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:*

<u><b>LIVELLO DEL PERSONALE</b></u>		<u><b>CSU (€ per ora)</b></u>
<u><i>Alto</i></u>	<u><i>Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello</i></u>	<u><i>55</i></u>
<u><i>Medi</i></u>	<u><i>Ricercatore e Tecnologo di III livello</i></u>	<u><i>33</i></u>
<u><i>Basso</i></u>	<u><i>Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo</i></u>	<u><i>29</i></u>

*Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.*

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(...)

#### **8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

~~Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.~~

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.8 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$$\frac{(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi}}{\text{Numero di ore produttive annuali}} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunte dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$$\frac{(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi}}{\text{Numero di ore produttive annuali}} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e



definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 - 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

#### **1.1.2.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.12. Capitolo 08.02.15.03.06. - Sottomisura M16.09 - Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, ...

**1.1.2.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno**

**8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Vale quanto già riferito per la sottomisura M.16.1 (cfr. § 1.1.2.8.1)

**1.1.2.12.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno**

(...)

*Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.*

*Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

*a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:*

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:*

<u><b>LIVELLO DEL PERSONALE</b></u>		<u><b>CSU (€ per ora)</b></u>
<u><i>Alto</i></u>	<u><i>Professore ordinario</i></u>	<u><i>73</i></u>
<u><i>Medio</i></u>	<u><i>Professore associato</i></u>	<u><i>48</i></u>
<u><i>Basso</i></u>	<u><i>Ricercatore/Tecnico amministrativo</i></u>	<u><i>31</i></u>

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:*

<u><b>LIVELLO DEL PERSONALE</b></u>		<u><b>CSU (€ per ora)</b></u>
<u><i>Alto</i></u>	<u><i>Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello</i></u>	<u><i>55</i></u>
<u><i>Medi</i></u>	<u><i>Ricercatore e Tecnologo di III livello</i></u>	<u><i>33</i></u>
<u><i>Basso</i></u>	<u><i>Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo</i></u>	<u><i>29</i></u>

*Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.*

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(...)

#### **8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

~~Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.~~

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.09 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunte dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo

accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 - 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

#### **1.1.2.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.12.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

### *1.1.2.13. Capitolo 13. - Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato*

#### **1.1.2.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Il paragrafo interessato dalla modifica è il 13.8. M10 - Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28). La modifica proposta in ordine alla sottomisura M.10.1.C (*cfr.* § 1.1.2.6.) necessita di un'integrazione del capitolo 13 per l'introduzione del riferimento al regime *de minimis* (regolamento UE n. 1407/2013).

#### **1.1.2.13.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato:

##### **13.8. M10 - Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28)**

*FEASR (in EUR): [167.622,00](#)*

*Cofinanziamento nazionale (in EUR): [222.378,00](#)*

*Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):*

*Totale (in EUR): [390.000,00](#)*

*13.9.1.1. Indicazione\*:*

*[Pagamenti agro climatico ambientali: si applica il regime de minimis di cui al regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#)*

#### **1.1.2.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

#### **1.1.2.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

*1.1.2.14. Capitolo 15.06. - Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo ...*

**1.1.2.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Essendosi dato avvio alle prime attività preparatorie relative futura programmazione dello sviluppo rurale, si ritiene opportuno apportare un'integrazione all'assistenza tecnica.

**1.1.2.14.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così integrato:

*Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 59 del reg.(UE) n. 1303/2013 e dell'art.51 del reg. (UE) n. 1305/2013, riguardano attività di supporto alla programmazione, di gestione, di monitoraggio, di sorveglianza e valutazione, di informazione e comunicazione e di controllo ed audit del Programma di Sviluppo Rurale.*

*Sarà inoltre possibile finanziare attività preparatorie alla futura programmazione necessarie per assicurare la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e per garantire una transizione agevole fra i due programmi.*

*Ciascuna delle attività indicate prevede aspetti organizzativi, informatici e di contenuto, che dovranno essere gestiti puntualmente dall'Autorità di Gestione con il supporto umano, finanziario e tecnologico permesso dall'assistenza tecnica.*

*(...)*

**1.1.2.14.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

**1.1.2.14.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.